



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Nola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Miriam Valenti	Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano	Giudice
Dott.ssa Federica Peluso	Giudice rel.

nel procedimento n. R.G. **165-1/2024** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

NAPOLITANO EMIDDIO (C.F. NPLMDD65H18F924Z), nato a Nola il 18.06.1965, ivi residente alla via Fontana Rosa n. 3, con l'assistenza del gestore Avv.to Raffaele Ambrosino, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi "O.C.C. PRESIDUM DEBITORES" – Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA), iscritto al n. 310, Sez. A, del Registro Organismi del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, secondo le previsioni dell'art. 3 del d.m. 202/2014;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 20 settembre 2024 ed assegnato al Giudice relatore in data 25 settembre 2024, da Napolitano Emiddio con il quale chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione del suo patrimonio;

letta la relazione del Gestore della crisi, Avv.to Raffaele Ambrosino, come integrata in data 21 ottobre 2024;

rilevata la competenza del Tribunale adito *ex art.* 27, comma 2, C.C.I.I., avendo il debitore la propria residenza in Nola (NA), Comune sito nel circondario dell'intestato tribunale;



considerato che ricorrente è pacificamente una persona fisica sovraindebitata, avendo contratto plurimi finanziamenti per fronteggiare esigenze di carattere familiare;

ritenuto che lo stesso versi in situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I., in considerazione di una debitoria complessiva pari ad € 153.188,15 e in mancanza di attività da destinare all'adempimento delle obbligazioni assunte;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

ritenuta la legittimazione del Napolitano a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, in base al combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1, lettera c) e 268, comma 1, C.C.I.I.;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., richiamato dall'art. 65, comma 2, C.C.I.I.;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dell'O.C.C., Avv.to Raffaele Ambrosino, sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata del debitore a corredo della domanda e in cui è compiutamente illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che in data 21 ottobre 2024 è stata depositata l'attestazione di cui all'art. 269, co. 2, C.C.I.I., richiesta dal Giudice designato con decreto del 14 ottobre 2024, in ordine alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, richiesta ai sensi dell'art. 268, co. 3, C.C.I.I., come modificato dal d. lgs. 136/2024;

rilevato che, come richiesto dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I., come modificato dal d. lgs. 136 del 2024, la relazione dell'O.C.C. illustra sia la situazione economico-patrimoniale del debitore sia le cause dell'indebitamento nonché la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni;

ritenuto che risulta superato il limite di cui all'art. 268, comma 2, C.C.I.I. di € 50.000,00, relativo ai debiti scaduti e non pagati risultati dagli atti dell'istruttoria;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;



ritenuto che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) C.C.I.I., quale liquidatore possa essere nominato uno dei gestori nominati dall'O.C.C.;

ritenuto che la concreta determinazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore debba essere rimessa al Giudice Delegato, una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria (in particolare, relativa alle spese necessarie alla produzione del reddito e ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare), sentito il Liquidatore;

ritenuto che, in virtù del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I. opera automaticamente il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del Liquidatore *ex* art. 274 C.C.I.I.;

letti gli artt. 268 ss C.C.I.I.;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **EMIDDIO NAPOLITANO**, C.F. NPLMDD65H18F924Z), nato a Nola il 18.06.1965, ivi residente alla via Fontana Rosa n. 3;

NOMINA

La Dott.ssa **ROSA PADUANO** Giudice Delegato per la procedura;

NOMINA

La Avv.to **RAFFAELE AMBROSINO** Liquidatore;

ORDINA

al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ORDINA



al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 co. 2 C.C.I.I.;

DICHIARA

che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto dello stipendio e della delega di pagamento in favore della Banca BNL S.p.A. ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;

DISPONE

che ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 C.C.I.I. a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessun'azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salva diversa disposizione di legge e/o valutazioni del Liquidatore *ex art.* 274 C.C.I.I.;

DISPONE

che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di esso, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

che il liquidatore 1) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni; 2) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione



che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; 3) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.; 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I.I.; 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il Liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 C.C.I.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

Che, a cura del Liquidatore, della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di 15 giorni fissato per la pubblicazione della sentenza;



che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata presso il Registro delle Imprese e trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'O.C.C. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

DISPONE

che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore istante e al liquidatore.

Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Peluso

Il Presidente

Dott.ssa Miriam Valenti

